



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 146 DATA COMUNICATO 29/01/2026

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Sommario

COMUNICAZIONI	2490
Comunicazioni Segreteria.....	2490
Convocazione Rappresentativa Regionale Under 15	2490
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	2491

COMUNICAZIONI

Comunicazioni Segreteria

Convocazione Rappresentativa Regionale Under 15

Il Comitato Regionale Umbria, su indicazione del Tecnico preposto, Sig. Danilo VELINI, convoca per **Martedì 03 Febbraio 2026**, alle **ore 14:00**, presso l'impianto sportivo **"Francesco Cicogna" Via Samaritano Petrignano di Assisi**, per una seduta di allenamento, i sottoelencati calciatori.

A.S.D. ANGELANA 1930	Fantini Davide.
A.S.D. CANNARA	Bompadre Alessandro, Cucina Noah.
POL.D. CAMPITELLO	Accorroni Matteo, Oreto Alessandro.
A.S.D. CASTIGLIONE DEL LAGO	Ricci Cristian.
A.S.D. DUCATO SPOLETO	Bonucci Federico, Romani Valentino.
A.C. FOLIGNO 1928 A.S.D.	Cordella Simone.
A.S.D. FULGINIUM	Turcitu Paul.
NUOVA ALBA A R.L.	Anello Luca, Businelli Martino.
A.S.D. OLYMPIATHYRUS S.VALENTINO	Fezza Gabriele, Garau Giacomo, Orsini Jacopo.
ORVIETANA CALCIO S.R.L.	Bellini Mattia, Cherubini Leonardo, Oubali Mohamed Amir, Scoponi Tommaso.
SSDARL POLISPORTIVA TERNANA	Dardha Lorenzo.
A.S.D. PONTEVECCHIO SRL	Belia Gabriele, Minestrini Giacomo.
A.S.D. S.SABINA	Gervasi Polizzi Cristian.
A.S.D. SPORTING CLUB TRESTINA	Manganelli Martino, Polidori Tommaso.
A.S.D. TERNI FOOTBALL CLUB	Spinalbelli Emanuele.
UMBERTIDE AGAPE	Radicchi Alberto.
SSDSRL VIVIALTOTEVERE SANSEPOLCRO	Boncompagni Christian.

Gli interessati dovranno presentarsi muniti degli indumenti personali di gioco (compresi parastinchi), della **COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA' E DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'**. Si precisa che in mancanza del certificato medico il calciatore interessato non potrà effettuare l'allenamento o l'eventuale gara amichevole.

COORDINATORE RAPPRESENTATIVE	SIG.	Mauro	CIBOTTI
DIRIGENTE RESPONSABILE	SIG.	Massimo	FANALI
SELEZIONATORE	SIG.	Danilo	VELINI
COLLABORATORE TECNICO	SIG.	Roberto	GIACOMETTI
MEDICO	DR.	Roberto	NELLI
MASSAGGIATORE	SIG.	Roberto	ROSSI
ALLENATORE DEI PORTIERI	SIG.	Fabrizio	BRUNORI
COLLABORATORE	SIG.	Roberto	CIURNELLA

Il regolamento della F.I.G.C. (art. 76 comma 2 delle N.O.I.F.) dispone che i calciatori sono obbligati a rispondere alla presente convocazione. La mancata partecipazione, per eventuali gravi motivi, dovrà essere **ASSOLUTAMENTE COMUNICATA ENTRO E NON OLTRE LUNEDÌ 02 FEBBRAIO 2026 - h.12:00** e motivata al numero di cellulare 340/4765723 documentandola successivamente anche a mezzo fax al n. 075/5069634 oppure ad uno dei seguenti indirizzi email: cru@Ind.it e comunicazionicru@Ind.it.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 29 Gennaio 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

PROMOZIONE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. ORVIETO F.C.** IN MERITO ALLA GARA ORVIETO F.C. - RIVO SUBASIO DISPUTATASI A SFERRACAVALLLO IL 11.01.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 132 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 14.01.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- AMMENDA €. 1.000,00;
- SQUALIFICA CALCIATORE BRACALETTI ANDREA PER QUATTRO GARE;
- SQUALIFICA CALCIATORE COTIGNI RAFFAELE PER SEI GARE;
- SQUALIFICA CALCIATORE PISCINI SIMONE PER DUE GARE.

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 29.01.2026 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Preliminarmente si dichiara che ai sensi dell'art. 137 il reclamo per la squalifica del calciatore Piscini Simone è inammissibile, in quanto non superiore a due giornate di squalifica.

Il Direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto circa il comportamento del pubblico, nonché dei calciatori Bracalenti Andrea e Cotigni Raffaele.

Ha precisato, peraltro, che gli stessi dirigenti ed alcuni calciatori della Società Orvieto F.C. hanno impedito ad un soggetto non identificato di lanciare gli oggetti descritti nel referto all'indirizzo del Direttore di gara. Ha precisato altresì che il cancello che delimita gli spogliatoi dalla zona tribuna non è stato mai aperto, in quanto il custode dell'impianto è stato invitato a lasciarlo chiuso nel momento in cui quest'ultimo si accingeva ad aprirlo.

Ciò premesso, la Corte ritiene che la sanzione dell'ammenda a carico della Società debba essere ridotta ad €. 700,00, considerato il comportamento degli stessi dirigenti/calciatori dell'Orvieto F.C. volto ad impedire gesti pregiudizievoli ai danni della Terna Arbitrale.

Si ritiene inoltre equo ridurre a cinque giornate di squalifica la sanzione a carico del calciatore Cotigni, considerata l'assenza di qualsiasi contatto fisico con il Direttore di gara.

Per contro, è meritevole di integrale conferma la sanzione inflitta dal G.S. nei confronti del calciatore Bracalenti, in quanto corrispondente al minimo edittale di cui all'art.35 CGS.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo:

- dichiara inammissibile il reclamo per la squalifica del calciatore Piscini;
- riduce ad €. 700,00 la sanzione dell'ammenda a carico della Società;
- riduce a cinque giornate di squalifica la sanzione a carico del calciatore Cotigni.

Conferma nel resto l'impugnata decisione del G.S..

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Carlo Orlando e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua riunione del 29 Gennaio 2026, ha assunto le seguenti decisioni:

PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **POL.D. AMC 98** IN MERITO ALLA GARA AMC 98 – COLONIA DISPUTATASI AD ACQUASPARTA IL 11.01.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 132 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 14.01.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE SCOCCIONE ANDREA PER QUATTRO GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 29.01.2026 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dall'esame degli atti ufficiali di gara e alla luce di quanto dichiarato dall'Arbitro in sede di audizione, emerge che il Sig. Andrea Scoccione, mentre si dirigeva verso il Direttore di gara, ha attinto con il piede il volto di un giocatore avversario che si trovava a terra.

L'Arbitro ha precisato che non vi è stata violenza e che il gesto non ha provocato alcuna conseguenza al calciatore che lo ha subito, che infatti ha proseguito tranquillamente la gara.

Sulla scorta di quanto precede, la Corte ritiene che, in assenza di una condotta violenta propriamente intesa, dovendosi piuttosto inquadrare il gesto come gravemente antisportivo, la squalifica inflitta dal G.S. possa essere contenuta in tre giornate effettive di gara.

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al Sig. Andrea Scoccione a tre giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Carlo Orlando

Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 29 Gennaio 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. MADONNA ALTA F.DI CAVALLO** IN MERITO ALLA GARA OLIMPIA UMBRIA – MADONNA ALTA F.DI CAVALLO DISPUTATASI A PANTALLA IL 11.01.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 132 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 14.01.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **OBBLIGO RISARCIMENTO DANNI ARREGATI ALLA PORTA DELLO SPOGLIATOIO OSPITI.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 29.01.2026 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Il Direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto circa la riconducibilità del colpo inferto alla porta dello spogliatoio ad un calciatore della Società Madonna Alta F.di Cavallo, allorché lo stesso rientrava nello spogliatoio insieme ad altri compagni; non riuscendo però ad identificare il calciatore nel contesto descritto. L'Arbitro ha confermato che la porta dello spogliatoio risultava già seriamente danneggiata ed era riparata con nastro isolante al centro della stessa, precisando, in ogni caso, che anche un colpo più leggero avrebbe determinato lo stesso risultato.

Ciò posto, la Corte rileva l'infondatezza del reclamo con riferimento alla richiesta di annullamento della sanzione inflitta dal G.S. attesa la responsabilità della Società nella causazione del danno subito dalla Società ospitante.

Quanto al risarcimento del danno arrecato alla porta dello spogliatoio a carico della Società reclamante, si ritiene che detto risarcimento dovrà comunque tener conto delle condizioni della porta preesistenti al colpo inferto dal calciatore delle Società Madonna Alta F.di Cavallo, fermo restando che - ad oggi - non è possibile pronunciarsi sulla richiesta di riduzione del risarcimento stesso in assenza di una quantificazione del danno.

P.Q.M.

Respinge il reclamo nei limiti di cui in motivazione.

Dispone restituire la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Dott. Domenico Oristanio

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 29 GENNAIO 2026.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace